

**IL PROCESSO
PENALE MINORILE***

di
Lucia Chiappinelli

*Psicologa
Istituto Penale per i Minorenni di Roma, Dipartimento Giustizia Minorile
Ministero della Giustizia
Resp. Settore Psicologia Giuridica CEIPA
Socio Ordinario AIPG*

**Newsletter AIPG n°13, anno 2003*

Nell'ultimo ventennio si è avuto modo di registrare una sempre maggiore attenzione a porre al centro degli interventi in campo giuridico sia penale che civile l'interesse del minore, dunque la sua personalità e la garanzia del rispetto dei suoi bisogni.

E' in questo humus che il "nuovo" codice di procedura penale per i minorenni, il primo specifico per i minori nel nostro paese, nasce regolato dalla Legge n. 448/88 entrata poi in vigore il 24 ottobre del 1989.

La linea guida di riferimento di tale normativa trova le sue radici in due autorevoli documenti internazionali:

1) **Le Regole minime delle Nazioni Unite per l'Amministrazione della Giustizia Minorile o Regole di Pechino** approvata nel novembre 1985 e la

2) **Raccomandazione n.20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile** approvata nel settembre 1987

nei quali vengono ribaditi tre principi fondamentali di fatto poi costituenti la linea ideologica di riferimanto della legge 448/88:

- 1) il diritto del minore alle garanzie processuali
- 2) la riduzione al minimo dei rischi derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario
- 3) la specializzazione degli operatori della giustizia minorile.

L'entrata in vigore della 448/88 viene quindi a collocarsi come la risposta necessaria al diritto del minore ad avere un proprio processo penale avente come obiettivo non solo l'accertamento sul fatto e sulle responsabilità del reo, ma la conoscenza e l'approfondimento della personalità del minore che violando una legge penale commette un reato.

Dunque, mentre per gli adulti l'art.220 del c.p.p. sancisce il divieto di accertamenti sulla personalità al di fuori di indagini su vizio totale o parziale di mente, l'art.9 della normativa in materia di procedura penale minorile, al contrario, pone in risalto l'accertamento della personalità del minore come elemento indispensabile per l'Autorità Giudiziaria nella valutazione della responsabilità dell'azione reato e della risposta penale più idonea da dare ad essa.

Il minore non solo quindi viene considerato in grado di sostenere un processo, ma ancor di più viene posto ad assumere un ruolo attivo nel procedimento penale che lo riguarda, viene visto non più come oggetto da tutelare e proteggere bensì come soggetto titolare di bisogni e interessi.

Ad esso vengono garantiti dei diritti quali quello della **riservatezza** in sede di processo. L'udienza nel processo minorile infatti non è pubblica anche se in base all'art.32 della normativa in materia il

minore ultrasedicenne può scegliere, previa autorizzazione del giudice, di aprire l'accesso al pubblico durante l'udienza a suo carico.

Viene inoltre garantita al minorenne autore di reato l'adeguata **assistenza psicologica** in ogni stato e grado del procedimento che lo riguarda, ciò al fine di rassicurarlo in un contesto dalle forti connotazioni ansiogene; gli viene, inoltre, garantita l'attenzione a rendere comprensibile quanto il processo va definendo, nonché ogni eventuale decisione dal giudice disposta.

Attenzione importante, questa, perché gli si possa offrire un ruolo senza dubbio più costruttivo nel processo di elaborazione dell'esperienza che lo vede coinvolto.

Con queste premesse il processo penale minorile, spogliandosi dell'alone di negatività, deve potersi considerare una risposta sociale che, attivando nel soggetto risorse ed energie, possa ostacolare la designazione del minore come deviante, riqualificarlo nel suo contesto ambientale per ridefinirlo anche nel contesto sociale.

In questa ottica quindi l'orientamento è quello di non soffermarsi al passato ma di proiettarsi al futuro valutando le risorse disponibili per un progetto educativo e di protezione che porti il minore fuori dal penale.

Nel raggiungimento di questo obiettivo il giudice del processo penale minorile, utilizzando gli strumenti che la normativa in materia gli offre, ridefinisce il suo ruolo di super partes e si pone in rapporto con il minore ad un livello necessariamente più simmetrico.

Attraverso le sue stesse decisioni, l'Autorità Giudiziaria tenta di ridurre al minimo la sua presenza formale e, attivando operatori tecnici specializzati (Assistenti Sociali, Educatori e Psicologi) dei Servizi Minorili della Giustizia previsti dal D.L.vo 272/89 recante le norme attuative della Legge 448/88, acquisisce elementi circa le risorse personali e di contesto del minore autore di reato al fine di valutare per questi la risposta penale più idonea inclusa la possibilità di adottare provvedimenti civili a suo carico.

Di qui l'importanza che la risposta parta da una analisi concreta delle risorse disponibili e che risponda alle reali capacità del soggetto, perché un intervento non adeguatamente misurato rispetto alle sue effettive potenzialità potrebbe produrre nel minore una reazione contraria che di fatto lo porterebbe a confrontarsi con un ulteriore fallimento cristallizzando una identità negativa deviante.

A tale scopo viene data facoltà al giudice di allargare il proprio bagaglio di conoscenze circa il minore ascoltando persone che possano dare informazioni sullo stesso ed acquisendo il parere di esperti anche senza alcuna formalità e non esclusivamente, come la legge precedente lo prevedeva, attraverso la perizia per incapacità di intendere e di volere.

L'accertamento delle risorse familiari ed ambientali così acquisita condizionerà dunque la risposta penale che sarà tanto più abbandonica o contenitiva e istituzionale quanto più queste risulteranno scarse.

Mentre in passato con la legge del 1934 era obbligatorio l'arresto in flagranza anche nei confronti di un minore alla prima denuncia anche se relativa ad un reato di lieve entità, la nuova legge nell'art.3 stabilisce facoltativo l'arresto e solo per situazioni gravi prevede l'alternativa delle misure cautelari il più delle volte non detentive.

Il principio del minimalismo della risposta istituzionale, orientativo nel nuovo processo penale minorile, si evidenzia dunque come pregnante nella decisione da parte del giudice in relazione alla risposta penale, ma tuttavia selettivo rispetto ad una utenza più svantaggiata.

Quanto appena affermato ci fa supporre che gli aspetti più innovativi del nuovo processo penale minorile vadano a vantaggio delle fasce meno deprivilegiate in termini di risorse familiari mentre, al contrario, per le fasce svantaggiate e soprattutto per i minori stranieri e i nomadi, che ultimamente costituiscono un problema urgente da affrontare per l'Italia, la risposta sembra essere più orientata verso l'istituzionalizzazione o comunque più confusa e abbandonica.

Dai dati statistici relativi agli ingressi negli Istituti Penali Minorili (I.P.M.), di fatto riscontriamo che molto alte (68,9% nel 1998) sono le percentuali di extracomunitari e nomadi che non godono di soluzioni alternative alla custodia cautelare finendo quindi in carcere.

Le misure cautelari a cui prima si faceva cenno saranno dunque applicate dal GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) in situazioni di particolare gravità e tenendo conto dell'esigenza di non interrompere nel minore i processi educativi in atto (art.19).

Il giudice quindi con la nuova normativa potrà prevedere, in alternativa alla custodia cautelare, l'applicazione delle **PRESCRIZIONI (art.20)** che nello specifico possono riguardare attività di studio o di lavoro o comunque attività pedagogicamente utili, andando così a definire un progetto individualizzato, comprensibile negli obiettivi e misurato rispetto alle effettive capacità e risorse sia personali che familiari del minore.

Le indicazioni inscritte nell'ordinanza di tale misura cautelare, pur avendo un carattere di obbligatorietà, lasceranno spazio all'autodeterminazione ed avranno come obiettivo la responsabilizzazione del minore stesso rispetto alle proprie azioni.

Le prescrizioni dovranno così attivare nel soggetto un processo di rivisitazione in chiave critica dell'azione deviante commessa alla luce del significato sociale ed in rapporto al sistema normativo che definisce quella specifica azione come illegale.

In situazioni richiedenti necessità cautelari più "controllate", il giudice potrà disporre la **PERMANENZA IN CASA (art.21)**, provvedimento con il quale si intende attivare un percorso di maturazione e di cambiamento del minore sotto la guida dei genitori anche al fine di responsabilizzare questi ultimi, spesso parte in causa nella costruzione del percorso deviante dello stesso.

Al centro tra la permanenza a casa e l'istituzionalizzazione, il **COLLOCAMENTO IN COMUNITA (art.22)** si pone come provvedimento che il giudice potrà utilizzare per quei minori rispetto ai quali viene ad evidenziarsi l'inadeguatezza del nucleo familiare di appartenenza.

L'applicazione di tale misura cautelare, tuttavia, trova impedimenti di tipo pratico relativi al reperimento delle strutture comunitarie attualmente carenti nel numero e/o poco specializzate per l'accoglienza di minori che, al di là dell'agito deviante, sempre più spesso manifestano forme di disagio psicologico, psichiatrico o ancora problematiche relative all'uso o abuso di sostanze psicotrope.

In tutte le altre circostanze che non prevedono l'arresto, il minore denunciato attenderà il processo in stato di libertà.

Il minore autore di reato quindi, sia se sottoposto a misura cautelare, sia se denunciato a piede libero, dovrà attendere la fissazione dell'Udienza Preliminare (GUP) che rappresenta il primo livello del procedimento penale a suo carico.

In realtà, in alcuni casi previsti dalla normativa il minore potrebbe già in sede di GIP ottenere una risposta giudiziaria che lo veda fuoriuscire rapidamente dal circuito penale.

In tale sede infatti l'A.G. competente potrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere o per perdono giudiziale o per immaturità o per irrilevanza sociale del fatto (art.27).

Tuttavia, l'innovazione più densa di importanza del nuovo codice di procedura penale risulta essere l'introduzione della **DIVERSION** attraverso la quale, depenalizzando il fatto (art.27) e decriminalizzando l'autore (art.28), è quindi possibile

- Ridurre al minimo il contatto tra minore e sistema giudiziario;
- Decongestionare la giustizia, il carcere ed i processi con una riduzione dei costi economici;
- Attivare il minore con programmi sociali e di formazione opportunamente monitorati e sostenuti;
- Coinvolgere in un percorso di mediazione la vittima e l'autore del reato attraverso attività conciliative tra le parti o di restituzione reale o simbolica del danno da parte del reo.

Nel nuovo processo penale minorile, dunque, l'**art.27 - PROSCIoglimento per IRRILEVANZA SOCIALE DEL FATTO**, rappresenta una forma di **DIVERSION SENZA INTERVENTO** che, applicata a discrezione del giudice in situazioni dove non si presenti la necessità di tutelare la collettività, sebbene favorisca una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, nasconde di contro il rischio legato alla discrezionalità dell'Autorità Giudiziaria procedente che ne decide l'applicazione.

Procedura, questa, che inevitabilmente finisce per creare una differenziazione soggettiva nella risposta penale applicata.

Tuttavia, l'innovazione ancora più rappresentativa della 448/88 è rappresentata **dall'art.28 - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA**, quale forma di DIVERSION CON INTERVENTO.

Con l'art.28, il minore autore della trasgressione, prima ancora che sia pronunciata una sentenza di condanna, ha la possibilità di ricevere una risposta non di tipo giudiziario ma gestita da organi extra giudiziari, come i Servizi Sociali, usufruendo quindi di un beneficio che gli offre l'opportunità di evitare la sanzione penale e di poterla sostituire con l'impegno in un progetto riorganizzativo del proprio stile esistenziale e dunque senz'altro più utile per sè stesso.

In base all'art.28 il GUP o il Giudice del dibattimento, quest'ultimo in misura più ridotta rispetto al primo, così come risulta dalle statistiche annuali riguardanti il territorio nazionale, può quindi decidere di sospendere il processo e valutare la personalità del minorenne al termine di un periodo di messa alla prova della durata da uno ad in massimo di tre anni durante i quali i Servizi Sociali del M.G.G. in collaborazione con i Servizi dell'Ente Locale, articoleranno un progetto di intervento opportunamente costruito a misura del minore e dallo stesso condiviso.

Durante il periodo di messa alla prova il minore verrà adeguatamente sostenuto e monitorato da operatori "tecnici" dei servizi sociali che lo "accompagneranno" per tutto il percorso fino all'udienza di verifica finale fissata al termine del periodo di messa alla prova, nella quale verrà definito l'esito della prova che se positivo porterà ad una sentenza di estinzione del reato, se negativo comporterà la prosecuzione dell'iter penale a suo carico.

Tecnicamente la messa alla prova potrebbe essere applicata per qualsiasi tipo di reato, in quanto la concessione di tale beneficio dipende dalle caratteristiche di personalità del minore e dalle sue capacità di poter trarre da tale esperienza una opportunità di cambiamento.

Il beneficio giuridico della messa alla prova, dunque, pone al centro non la singola azione deviante ma il minore che esprime il suo disagio attraverso essa.

Il soggetto viene posto quindi in una posizione attiva, gli si dà fiducia affinché possa uscire dal penale per merito proprio e non per altrui benevolenza.

L'autore del reato così non è più considerato oggetto di intervento ma lo si chiama in prima persona a gestire il suo stesso interesse, il suo futuro.

Sebbene non vi sia una regola esplicitata, il giudice ricorre all'applicazione dell'art.28 quando ha la certezza soggettiva che andando al giudizio debba ritenere colpevole il minore e che di conseguenza debba applicare una sanzione.

Il carattere implicito della misura stessa induce a ritenere che requisito fondamentale per l'applicazione di tale provvedimento sia che il minore si riconosca responsabile del reato, non avrebbe altrimenti senso l'impegno "dimostrativo" in un progetto che lo veda protagonista positivo della sua vita.

E' importante inoltre che il minore abbia una rete familiare e sociale di supporto e che sia consenziente al progetto proposto dal servizio sociale al quale egli stesso viene affidato per l'intero periodo della prova.

I servizi sociali acquistano all'interno di tale diversion un ruolo importantissimo, in quanto sono loro che definiscono il progetto, offrono aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia ed effettuano un monitoraggio costante sull'andamento della misura.

Diventa dunque fondamentale che il progetto sia un progetto comprensibile e potenzialmente realizzabile dal minore, ciò al fine di evitare ulteriori fallimenti che lederebbero la sua fragile autostima, un progetto che stia attento a non banalizzare eccessivamente la trasgressione e che al contempo miri all'attivazione di percorsi di cambiamento non necessariamente riempiendo di nuovi impegni la vita del ragazzo ma semmai offrendo allo stesso un modo alternativo per affrontarli .

Da quanto detto possiamo dedurre che tale istituto viene ad essere destinato a quei soggetti che hanno indici prognostici positivi e che oltre ad avere una rete familiare e sociale contenitiva sembrano predisposti ad un impegno lavorativo o di studio.

In pratica la messa alla prova verrebbe adottata quando già esistono delle risorse adeguate, mentre non verrebbe nemmeno presa in considerazione per quei casi che risultano ormai compromessi.

A tale fascia appartengono i minori stranieri extracomunitari e nomadi per i quali risulta difficile l'applicazione dell'art. 28 in quanto minime o del tutto assenti le risorse proprie del contesto familiare ed ambientale di appartenenza.

Il provvedimento di messa alla prova inoltre può comprendere forme di mediazione tra la vittima e l'autore del reato.

Quella della **mediazione in campo penale**, rappresenta una delle maggiori novità nell'ambito della giustizia penale minorile che, dopo essere passata dal modello Retributivo-sanzionatorio a quello Riabilitativo, negli ultimi decenni ha trovato nel modello Riparativo la sua ideologia di riferimento. Attraverso l'inserimento nell'ordinanza di messa alla prova di attività mediative tra l'autore del reato e la parte lesa si intende perseguire il duplice obiettivo consistente nella rivalutazione della vittima che nel processo penale minorile non può costituirsi parte civile e nella possibile responsabilizzazione del minorenne imputato che attraverso un confronto con la parte lesa arriva a prendere consapevolezza dell'altro-vittima, del suo agito, nonché delle conseguenze concrete del reato da lui commesso su di questi.

La vittima così conquista uno spazio per esprimere le sue ragioni, i suoi vissuti e per incontrare e conoscere il suo aggressore, il reo invece viene indotto a riflettere sul suo agito e di conseguenza a predisporre positivamente ad attività che possono comprendere la riconciliazione diretta con la parte offesa oppure, ove non si rilevino i presupposti per effettuare ciò, attività di pubblica utilità simbolicamente riparativa del danno commesso nei confronti della vittima.

Nella scelta di tale attività diviene così importante poter attivare il ragazzo in attività che abbiano una relazione reale o simbolica con la parte lesa, così se il reato è avvenuto ai danni di una persona anziana sarà opportuno ad esempio impegnare il minore in una attività di volontariato presso strutture ospitanti una utenza di tal genere.

L'art.28 quindi introduce nel processo minorile una ulteriore e ben più adeguata possibilità per il minorenne di fuoriuscire rapidamente dal circuito penale, possibilità che prima della riforma è stato possibile attuare solo attraverso forme paternalistiche come il perdono giudiziale o forme deresponsabilizzanti come il proscioglimento per immaturità ma comunque formule che vedono il minore "subire" un procedimento penale.

In entrambe queste circostanze, infatti, è possibile effettuare una lettura critica la cui considerazione diviene necessaria per un adeguato perseguimento dello spirito della normativa che, come abbiamo già detto, nella decisione della risposta penale da applicare, deve tener sempre ben presente la personalità di ogni minorenne che si trova ad essere soggetto di un procedimento penale.

L'essere prosciolti o assolti per **IMMATURITA'** di fatto significa ritenere il soggetto non capace di intendere e di volere, significa per il minore non aver acquisito la maturità penale, non avere la capacità di comprendere l'importanza trasgressiva del fatto e dunque di poter trarre significato da una risposta penale.

Se però consideriamo che per il minore l'azione trasgressiva ha una valenza comunicativa e che rappresenta un tentativo di adottare un comportamento da adulto, con la dichiarazione di immaturità in effetti di fatto non decodifichiamo il suo messaggio, restituendo allo stesso una immagine di soggetto infantile ed irresponsabile e andando a rinforzare il suo vissuto di "invisibilità".

Disconfermiamo così un processo di crescita, bloccandolo così come farebbe una condanna.

L'essere prosciolti per **PERDONO GIUDIZIALE** significa invece per il minore essere oggetto di benevolenza da parte della società che come un "buon genitore" perdona ma che nello stesso tempo rimanda al soggetto un messaggio banalizzante le regole sociali.

Dunque, le specificità della normativa in materia di procedura penale minorile ci confermano l'attenzione del legislatore a considerare la delicatezza della fase di crescita in cui l'utente-minore viene a collocarsi sebbene, da quanto se ne deduce da una analisi dei dati relativi all'applicazione del D.P.R. 448/88 nelle varie Magistrature distribuite su tutto il territorio nazionale, è possibile

evidenziare una certa disparità di trattamento ai danni dei soggetti appartenenti alle fasce più deprivate, che finiscono per non godere dei benefici più significativi e costruttivi di cui la normativa dispone.

Dunque, la sfida da intraprendere resta quella di rendere paritarie le opportunità, investendo in risorse economiche, nel personale e nelle strutture, allo scopo di rendere l'interesse del minore un principio universale.